

LIQ. CONTZ. N° 10/2026

N. R.G. 14/2026

Sent. n. 22/2026 pubbl. il 02/03/2026

Cron. n. : 308/2026

Rep. n. 24/2026 del 03/03/2026

Sent. n. 22/2026 pubbl. il 03/03/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

OGGETTO : DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTZ.

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente

dott. Paola Elefante

Giudice est.

dott. Elisa Einaudi

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

PICCININI FABRIZIO, n. a Voghera (PV) il 16.03.1982, residente in Lequio Tanaro, Via Roata n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca BOCCHINO e dall'avv. Gabriele VIASSONE, per delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Alba, C.so Torino n. 18,

per l'apertura della procedura di

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che pertanto l'audizione dello stesso appare superflua;

LETTA la documentazione allegata a corredo del ricorso;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 12/02/2026, PICCININI Fabrizio ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, in ragione del luogo in cui il ricorrente ha la propria residenza ed il proprio centro di interessi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è



Sent. n. 22/2026 pubbl. il 02/03/2026

Cron. n. : 308/2026

Rep. n. 24/2026 del 03/03/2026

assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Rilevato che le passività in capo al sig. PICCININI ammontano complessivamente ad euro 58.481,56 (cui vanno aggiunti i costi di accesso alla L.C. pari ad euro 1879,00 per compenso OCC, euro 2394,00 per compenso Advisor, oltre i costi di procedura) e sono costituite per la maggior parte da debiti verso gli istituti di credito per finanziamenti accesi, inizialmente, per far fronte alle difficoltà economiche derivanti dalla riduzione dello stipendio e dalla messa in Cassa Integrazione nonchè dalla separazione dalla coniuge ed al conseguente incremento delle spese abitative e di vita, e successivamente, per rientrare dalla stessa esposizione debitoria verso gli istituti di credito;

rilevato, pertanto, quanto alle cause dell'indebitamento, che i debiti del sig. PICCININI sono riconducibili essenzialmente alla crisi lavorativa e familiare, alla quale il debitore non è riuscito a far fronte con il solo suo stipendio da lavoratore dipendente;

rilevato che il nucleo familiare del sig. PICCININI è composto dalla compagna convivente more uxorio sig. [REDACTED] e dai figli della coppia, [REDACTED] (n. [REDACTED]) e [REDACTED] (n. [REDACTED]), entrambi minorenni; la convivente sig. [REDACTED] è assunta, a far data dal 7/5/2024, con contratto a tempo indeterminato full time come operaia, presso la [REDACTED], e percepisce una retribuzione mensile media di circa euro 1595,00;

rilevato che, a far data dal 8/01/2024, il sig. PICCININI svolge attività lavorativa dipendente con contratto a tempo indeterminato full time, presso la [REDACTED], con mansioni di operaio, e percepisce una retribuzione mensile netta media di euro 1890,00, per 12 mensilità più la tredicesima, per un totale mensile di euro 2.020,00, sulla quale gravano trattenute a seguito di due pignoramenti presso terzi;

che il sig. PICCININI è proprietario di un'autovettura CHEVROLET Trax, tg. ES365WD, immatricolata nel 2013, acquistata nel 2020, del valore stimato di euro 6.000,00 circa, che utilizza per esigenze familiari, essendo l'unico mezzo di trasporto a disposizione del nucleo familiare;

che inoltre il ricorrente è titolare di un c/c presso Bene Banca, sul quale viene accreditata la retribuzione, con un saldo attivo al 30/11/25 di euro 218,56; di una Poste Pay con saldo disponibile al 31.10.25 di € 1,93 e di un conto deposito a risparmio presso la Poste Italiane con saldo al 31.10.25 di € 1,79, oltre ad essere cointestatario insieme alla sig. [REDACTED] di un conto presso Banco Posta, sul quale viene accreditata la retribuzione della signora, con un saldo al 15/12/25 di € 24,27;

che il sig. PICCININI non è proprietario di beni immobili e risiede con la famiglia in Lequio Tanaro in un alloggio condotto in locazione;

Rilevato che, quanto all'attivo in capo al debitore ricorrente, il sig. PICCININI mette a disposizione dei creditori tutti i suoi beni, e, quindi, la parte di reddito da lavoro dipendente



Sent. n. 22/2026 pubbl. il 02/03/2026

Cron. n. : 308/2026

Rep. n. 24/2026 del 03/03/2026

Sent. n. 22/2026 pubbl. il 03/03/2026

eccedente quanto necessario per il mantenimento proprio e della famiglia, per un triennio, nonché l'automezzo di cui è proprietario del valore stimato di euro 6.000,00 circa, chiedendo di poter utilizzare il veicolo per esigenze della famiglia, almeno finché non sia posto in vendita quale ultimo atto della liquidazione;

Ritenuto che la possibilità di utilizzo da parte del debitore dell'autoveicolo possa essere prevista al solo fine di far fronte alle esigenze della famiglia e sino alla vendita dello stesso, quale ultimo atto della liquidazione, fatta salva ogni diversa ed ulteriore valutazione a seconda delle necessità, da adottarsi da parte del GD, su apposita istanza del Liquidatore;

Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del sovraindebitato ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Rilevato che nella specie le spese mensili di mantenimento della famiglia formata dal sig. PICCININI, la convivente more uxorio e dai due figli minorenni, sono indicate in complessivi euro 2657,00 circa (somma che appare congrua tenuto conto della spesa mensile media indicata statisticamente dall'ISTAT e del reddito necessario calcolato ai sensi dell'art. 283 CCII per un nucleo familiare come quello in esame), e che, che la convivente contribuisce alle spese per un importo mensile di circa euro 1167,00 mensili;

Ritenuto pertanto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, possa essere fissato in complessivi euro 1490,00 netti mensili, somma che, considerato l'apporto economico del familiare convivente, appare idonea a coprire il fabbisogno per le spese correnti per il nucleo familiare, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

Rilevato infine

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice



Sent. n. 22/2026 pubbl. il 02/03/2026

Cron. n. : 308/2026

Rep. n. 24/2026 del 03/03/2026

Sent. n. 22/2026 pubbl. il 03/03/2026

della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

PICCININI FABRIZIO, n. a Voghera (PV) il 16.03.1982, residente in Lequio Tanaro, Via Roata n. 11.

NOMINA

Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., dott.ssa Monica GARRO, con studio in Cuneo, C.so Nizza n. 22;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, CCII, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA



Sent. n. 22/2026 pubbl. il 02/03/2026

Cron. n. : 308/2026

Rep. n. 24/2026 del 03/03/2026

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1490,00 netti mensili, mentre l'eventuale reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

AUTORIZZA

Il Debitore all'utilizzo dell'autoveicolo CHEVROLET Trax tg. ES365WD, per esigenze personali e della famiglia, e sino alla vendita dello stesso quale ultimo atto della liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cuneo, il 19 febbraio 2026

Il Giudice est.

Dott. Paola Elefante

Il Presidente

Dott. Roberta Bonaudi

COMUNICATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 03 MAR 2026

AW. BOCCINO FRANCESCA

AW. JASSONE GABRIELE

Dr. GAMBINO MONICA

PM 8506

IL CANCELLIERE

Stefano Bonifazi

